



## *Al Ministero dello Sviluppo Economico*

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*» (cd. decreto sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

**VISTO** il comma 1, dell'articolo 48-bis del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale dispone che “*Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all' articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa*”;

**VISTO** il comma 4 del citato articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1;

**VISTO** il medesimo comma 4 del citato articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che, con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per avvalersi del credito d'imposta, le modalità di monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 48-bis, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'intervento;



**CONSIDERATA** la necessità di adottare il presente decreto al fine di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta;

**DECRETA:**

**Art. 1.**

*(Oggetto e finalità)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 48-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il presente decreto stabilisce i criteri per l'individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al medesimo articolo 48-*bis*.

**Art. 2.**

*(Settori ammissibili)*

1. Ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono accedere al credito d'imposta di cui al medesimo articolo 48-*bis* i soggetti, esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

2. Rientrano nei settori di cui al comma 1 le attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ATECO 2007:

<b>Codice ATECO</b>	<b>Descrizione</b>
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle



<b>Codice ATECO</b>	<b>Descrizione</b>
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

3. Ai fini dell'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rileva il codice di attività economica comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

4. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 48-bis e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

*IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO*